



**COMUNE DI CAMPI BISENZIO**  
**UFFICIO LEVA MILITARE**  
**MANIFESTO DI ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA**

**IL SINDACO**

A norma dell'art 1932 del Decreto Legislativo 15.03.2010 n. 66

**RENDE NOTO**

Che sono in corso le operazioni per la formazione della lista di leva, relativa ai giovani che compiranno il 17<sup>a</sup> anno di età nel corso dell'anno, secondo il seguente calendario:

- a) nel mese di gennaio, il Sindaco curerà l'iscrizione nella lista di leva dei giovani che siano legalmente domiciliati nel Comune ai sensi dell'art. 1933 del D.Lgs n. 66/2010;
- b) il 1<sup>a</sup> Febbraio verrà pubblicato per 15 giorni l'elenco degli iscritti;
- c) nel corso dello stesso mese di Febbraio e di Marzo, la lista verrà aggiornata con le nuove iscrizioni o cancellazioni che si rendessero necessarie, per l'invio definitivo al competente organo militare entro il 10 Aprile.

**I giovani interessati hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva qualora vi fossero stati omessi; i loro genitori o tutori hanno l'obbligo di curare che l'iscrizione avvenga regolarmente.**

Ogni ulteriore notizia in merito potrà essere ottenuta presso l'Ufficio Leva Comunale.

\*\*\*\*\*  
**ART. 1933 – D.LGS N. 66/2010**

*Domicilio Legale*

*Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:*

- a) *i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;*
- b) *i giovani ammogliati, il cui padre, o in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune;*
- c) *i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre, o in mancanza di questo, la madre abbia altrove domicilio*
- d) *i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;*
- e) *i giovani nati e residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune.*

Agli effetti della iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il Comune di Roma.

**IL SINDACO**

**FOSSI EMILIANO**

1 GENNAIO 2019